

vizio, sarebbe accordato l'aumento di un quinto nella liquidazione della pensione. Ivi non si fa parola degli ufficiali sanitari per i quali la legge (anteriore alla presente) stabiliva un trattamento eguale a quello che era fissato per le armi d'artiglieria, del genio e dello stato maggiore.

FARINI DOMENICO. Domando la parola.

SANGUINETTI. Io domando dunque se colla legge attuale lo stesso trattamento sia conservato ai medici di battaglione, i quali corrispondono ai luogotenenti delle armi dotte; se per questi medici si faccia luogo anche all'aumento del quinto, allorquando si trovano, in quanto ad anni di servizio e di grado, nelle condizioni accennate dall'articolo che ho citato.

Spero che la legge presente sarà intesa in modo che i medici di battaglione siano trattati come i luogotenenti delle armi dotte.

Quando vi fosse dubbio, mi riserverei di proporre un emendamento.

FARINI DOMENICO. Tutti gl'impiegati militari assimilati ai gradi militari che hanno diritto all'applicazione della legge del 1850 sono compresi nell'articolo 16 di questa legge.

Nell'articolo 16 di questa legge è detto:

« Sono estese agl'impiegati, i quali, per assimilazione a grado militare, hanno diritto all'applicazione della legge 27 giugno 1850, tutte le disposizioni sancite dalla presente legge per gli ufficiali di grado corrispondente. »

Ora, mantenendosi dalla legge attuale questi vantaggi per i luogotenenti delle armi speciali, essi sono mantenuti anche in virtù dell'articolo 16 per gli ufficiali sanitari e per i farmacisti militari assimilati per la pensione al grado di luogotenenti di tali armi.

Ma giacchè ho la parola, vorrei aggiungere qualche cosa a ciò che è stato detto dall'onorevole Sirtori per spiegare il concetto il quale indusse la Commissione ad accettare che fosse mantenuto questo privilegio per i luogotenenti delle armi speciali. La Commissione dovette considerare quali erano le condizioni in cui si trovavano gl'individui del grado di luogotenenti nelle armi speciali. Chi si trova luogotenente nelle armi speciali coll'età e gli anni di servizio necessari per conseguire la giubilazione è un uomo il quale ha certamente percorso tutta la sua vita nei gradi inferiori. Egli non giunge a quel grado che dopo un lungo servizio, ed ha la carriera preclusa non avendo cognizioni sufficienti per essere promosso ai gradi superiori.

Quindi la Commissione credette che a questa categoria benemerita di persone, che pur sono necessarie al servizio, dovessero essere mantenuti i vantaggi di cui godono attualmente, e che sono giusto ed unico compenso di lunghi ed utili servizi.

SALARIS. Dopo le spiegazioni date dagli onorevoli Sirtori e Farini intorno all'ultimo articolo della Commissione introdotto a favore dei luogotenenti delle armi speciali, io mi persuasi che questo articolo debba essere esteso anche ai capitani.

Difatti quando un individuo arriva al grado di capitano e si trova cogli anni di servizio e nell'età richiesta per poter conseguire la giubilazione, ha senza dubbio dovuto percorrere tutti i gradi dal soldato al grado di capitano e quindi potrebbe dirsi compiuta la di lui carriera nel modo stesso in cui credete finita la carriera di colui che raggiunse il grado di luogotenente dopo lunghissimi servizi.

L'onorevole Sirtori diceva: ma v'ha una differenza nella tabella tra il capitano ed il luogotenente; io rispondo che questa differenza è naturale, ma non è necessario di ricorrere alla tabella per trovare questa differenza, poichè è evidente che debba esservi una differenza tra luogotenente e capitano, come vi è tra capitano e maggiore, tra maggiore e colonnello.

Dunque queste ragioni non mi persuadono affatto, perchè non debba esservi compreso nell'articolo anche il grado di capitano. Anzi dirò che tutte queste ragioni dimostrano che se si vuole usare questo riguardo al grado di luogotenente, lo si deve usare eziandio al grado di capitano; quindi persisto nel mio emendamento.

PETITTI, ministro della guerra. Io credo che l'onorevole Salaris ha dimenticato la vera ragione per la quale io ho proposto questo emendamento, poichè io ne sono l'autore.

La ragione è che i luogotenenti delle armi speciali sono i soli per i quali questa legge sarebbe pregiudizievole.

In fatti i luogotenenti dei carabinieri, di artiglieria, del genio, dello stato maggiore, siccome, giusta la legge del 1850, godevano la giubilazione del grado superiore, così avrebbero avuto 1400 lire di minimo e 1900 di massimo. Invece con questa legge avendo unicamente la giubilazione del grado loro avrebbero 1125 lire di minimo e 1500 di massimo.

Ora, quando si viene a portare una legge colla quale si fa un vantaggio a tutti, voler recare pregiudizio ad un solo grado mi pareva poco equo.

Questa è la sola ragione che mi ha indotto; tutte le altre ragioni di servizio od altro per me non hanno peso, perchè, se hanno peso per un grado, lo hanno per un altro, se per un'arma, lo devono avere anche per l'altra.

Ora veniamo ai capitani delle armi speciali. Questi, siccome colla legge antica avevano la giubilazione di maggiore, avevano 1800 lire di minimo e 2500 lire di massimo.

Vediamo che cosa avranno colla legge nuova.

Avranno 1900 lire di minimo, vale a dire 100 lire di più di quello che avrebbero colla legge del 1850.

Ora domando perchè volete ancora far loro un altro vantaggio, massime che con questo si verrebbe all'inconveniente che ho accennato ieri, vale a dire che il massimo oltrepasserebbe i quattro quinti dello stipendio, il che è vietato nelle norme stabilite per tutti nella legge civile, e che io propongo vengano pure osservate in questa.